

STATUTO

ART. 1) – COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.LGS. n. 117/2017 e successive modifiche, l'associazione denominata ORVIETO CARTA UNICA ETS.

ART.2) – SEDE LEGALE

Associazione ha Sede Legale in ORVIETO Piazza Corsica n.2 ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative e sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART.3) - ASSENZA SCOPO DI LUCRO

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impegnati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Ha lo scopo di promuovere e diffondere l'immagine della Città di Orvieto sotto il profilo artistico, storico, turistico ed ambientale attraverso l'aggregazione e l'azione di soggetti sia pubblici che privati.

ART.4) – FINALITA'

L'Associazione persegue le proprie finalità principalmente mediante:

- La creazione di pacchetti turistici, percorsi culturali e servizi in grado di migliorare la fruibilità del patrimonio storico, artistico ed ambientale;
- L'istituzione di servizi di accoglienza turistica e l'organizzazione di visite guidate;
- La promozione di conferenze, studi, pubblicazioni e manifestazioni al fine di valorizzare le risorse del territorio ed i suoi monumenti.

L'Associazione esercita le suddette attività d'interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'Art. 5, comma 1 del d. lgs n. 117/2017.



- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall' art.6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal decreto ministeriale citato nel suddetto articolo.

Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5) – SOCI

Sono soci le persone fisiche e giuridiche, gli enti e fondazioni pubbliche o private, le società commerciali di persone o di capitali la cui domanda di ammissione, inoltrata al CdA, deve essere accettata all'unanimità dal Consiglio stesso ratificata e successivamente all'unanimità dall'Assemblea dei Soci. Il versamento della quota di spettanza dovrà avvenire entro 15 giorni a partire dalla comunicazione da parte del Presidente dell'accettazione della domanda di ammissione e da diritto alla qualifica di socio.

I soci si distinguono in tre categorie:

- Sono soci fondatori gli Enti Pubblici, le Fondazioni, gli enti Giuridici. I soci Fondatori dell'associazione Orvieto Carta Unica sono: Comune di Orvieto, Fondazione per il Museo Claudio Faina, Opera del Duomo, Direzione Musei dell'Umbria, Speleotecnica Srl.
Essi hanno l'obbligo di versare per intero la quota sociale annuale e nominano rispettivamente un proprio rappresentante all'interno del Consiglio di Amministrazione.
- I soci privati sono soci "Fondatori" finché è autorizzata la loro gestione del bene pubblico;
- Sono soci ordinari coloro che stabiliscono un rapporto di natura economica con l'Associazione offrendo il loro prodotto turistico abbinato ai servizi della carta Unica; tale categoria di soci ha l'obbligo di versare la quota prevista dal regolamento;
- Sono soci sostenitori tutti coloro che possono avere interessi ai servizi dell'Associazione orvieto Carta Unica; anch'essi sono tenuti al versamento della quota annuale fissata dal regolamento.

ART.6) – LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

ART.7) VOLONTARIATO

L'associazione, ai sensi dell'Art.17 D.Lgs 117/2017, può avvalersi di volontari per lo svolgimento delle proprie attività dotandosi di apposito registro ove iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario, per sua libera scelta, svolge attività in favore dell'Associazione e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non deve essere retribuita in alcun modo. Al volontario saranno rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestate. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art.18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 l'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 8) – AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al numero stabilito dalla legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone giuridiche e fisiche, anche altri Enti del terzo settore che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- 2) Accettare il presente Statuto ed i regolamenti interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona del loro rappresentante.

ART. 9) – DIRITTI /DOVERI DEI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

lo Status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Inominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con il diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

ART.10) – MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- 1) Indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- 2) Dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera all'unanimità su tale domanda che successivamente deve essere ratificata all'unanimità dall'Assemblea dei Soci.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 11)- QUOTA ASSOCIATIVA

I Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario.

E' comunque facoltà degli aderenti all' Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART.12)- PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Lo status di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione; chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, altrimenti verranno considerati soci anche per l'anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. *L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'Art. 9 del presente Statuto.*

Il socio può essere espulso per i seguenti motivi:

- 1) Quando non ottempera alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- 2) Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 13) – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Segretario
- Organo di controllo, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

L'Associazione può nominare altresì un Presidente onorario tra le persone che si siano particolarmente distinte nelle attività associative o che abbiano avuto un particolare rilievo nel campo d'intervento dell'associazione.

Ai componenti degli Organi Sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art.30, comma 5 del D.Lgs n.117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 14) – ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

Tutti gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro soci, hanno diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie sia in quelle straordinarie, conformemente a quanto stabilito dall' Art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

Al'Assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

1. Discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
2. Eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione;
3. Approvare le linee e gli indirizzi generali dell'associazione;
4. Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
5. Deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
6. Deliberare in merito ad eventuali ricorsi presentati da soci espulsi;
7. Deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione culturale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.



Al'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

1. Deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;
2. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro oggettivo dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora e il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione. **L'ASSEMBLEA DELLA ORVIETO CARTA UNICA DEVE ESSERE CONVOCATA IN ORVIETO, ANCHE IN LUOGO DIVERSO DALLA SEDE SOCIALE.**

ART. 15) – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea Ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, oppure dall'organo di controllo.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione (in sua assenza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente), il quale nomina, a sua volta, fra i soci, un segretario verbalizzante.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto d'intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 16) – VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari si fa riferimento all' art. 21 cod. civ..

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato o dal proprio rappresentante all'interno del Consiglio Direttivo mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre sè stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'Assemblea Straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il 75% degli associati; per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza di almeno il 75% degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 17) – ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove, pure, deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e, le decisioni prese fino alla sospensione saranno ritenute valide.

ART. 18) – PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2538, secondo comma, del Codice Civile.

ART. 19) – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di sei fino a nove membri. Ogni socio fondatore ha diritto di nominare un proprio rappresentante quale membro del Consiglio Direttivo, mentre i soci privati possono nominare un massimo di due rappresentanti. I membri del consiglio Direttivo restano in carica per tre esercizi. Nelle votazioni del Consiglio Direttivo in caso di parità di voti quello del Presidente vale doppio.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la sua nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 20) – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 21) – COMPETENZE CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- Redige i programmi di attività culturale dallo Statuto sulla base delle linee approvate dell'Assemblea dei soci;
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività culturale;
- Compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;

- Nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- Delibera circa l'ammissione o l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- Determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- Delibera lo svolgimento di eventuali attività diverse, ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività d'interesse generale;
- Ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- Svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione culturale.

ART.22) – CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

IL Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri o comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno, rispettando nei casi ordinari, un preavviso di almeno otto giorni; in caso d'urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza dal Vice Presidente.

ART. 23) – PRESIDENTE – RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale, comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali e d'urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'assemblea e il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 24) – SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione; tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati), cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 25 – L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se, facoltativamente, istituito dall'assemblea.

Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche tra le persone non socie.

L'Organo di controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno, un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti al co. 2, art. 2397 del Codice Civile.

Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi della corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2017, qualora applicabili, nonché nell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento;
- Esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- L'Organo di controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 26) – IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- Dal patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà dell'Associazione;
- Eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- Dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;

- Dai contributi privati, erogazioni e lasciti diversi;
- Dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- Dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- Da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- Dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi – proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;
- Dai rimborsi delle spese, contributi – proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all' art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;
- Proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 27) – INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la quota annuale di adesione all' Associazione e le quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituiscono, pertanto, in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 28) – I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. Del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo;
- Registro dei Volontari;
- Libro dei verbali dell'Organo di Controllo (se presente);
- Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.
- I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta; la richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 29) – IL BILANCIO /RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio o rendiconto annuale comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all' Assemblea ordinaria per la sua approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente e da una relazione sintetica di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. **Qualora i ricavi, rendite, proventi, entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.** Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 30) – LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio devono essere deliberati dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART.31) – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo del R.U.N.T.S. e salva destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32) – RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE

[Firma]

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI TERNI
UFFICIO TERRITORIALE DI ORVIETO

IL SEGRETARIO

[Firma]

Originale dell'atto registrato

al N. 109 Serie 3 Esati Euro 1

L'ADDETTO

Alessandro Zaffaroni

(*) Firma sostitutiva del

